

CODICE DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI INTERNAL DEALING

FINALITA'

Il presente Codice di comportamento inerente al trattamento informativo da riservare alle operazioni personali effettuate dai soggetti rilevanti sugli strumenti finanziari quotati della Class Editori spa sostituisce quello precedente, a suo tempo già approvato dal consiglio di amministrazione di Class Editori e che resta valido per le operazioni compiute fino al 31 marzo 2006..

Ciò per tenere conto di quanto introdotto in seguito al recepimento della direttiva cd "Market Abuse" con la legge comunitaria del 2004 e all'adozione da parte della Consob dei corrispondenti regolamenti di attuazione, tradotti nel Regolamento n. 15232 del 29/11/2005 in base al quale, dal primo aprile 2006, la precedente disciplina in materia contenuta nel regolamento dei mercati organizzati e gestito dalla Borsa Italiana spa è stata eliminata e sostituita.

Le norme qui previste intendono assicurare la trasparenza sulle operazioni finanziarie compiute dalle Persone Rilevanti che, in virtù del ruolo ricoperto all'interno di Class Editori, hanno accesso ad informazioni riservate su fatti tali da determinare variazioni significative nelle prospettive economiche finanziarie e patrimoniali della Società e delle sue principali controllate ed idonee, se rese pubbliche, ad influenzare sensibilmente il prezzo dei relativi strumenti finanziari quotati.

Art. 1 Emittente Strumenti Finanziari

Per Emittente Strumenti Finanziari si intende Class Editori S.p.A.(di seguito Class)

Art. 2- Strumenti finanziari

Per Strumenti Finanziari si intendono:

le azioni emesse da CLASS (le "Azioni") e gli Strumenti Finanziari collegati alle Azioni, come definiti dall'art. 152 sexies del Regolamento di attuazione del Testo Unico adottato dalla Consob con Delibera 14 maggio 1999 n. 11971 e successive modifiche e integrazioni (Regolamento Emittenti) che di seguito si elencano:

1. gli Strumenti Finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le Azioni;
2. gli Strumenti Finanziari di debito convertibili nelle Azioni o scambiabili con esse;
3. gli Strumenti Finanziari derivati sulle Azioni indicati dall'articolo 1, comma 3, del Testo Unico;
4. gli altri Strumenti Finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali Azioni;
5. le azioni non quotate emesse da società controllate da CLASS, quando il valore contabile della partecipazione nella società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale di CLASS, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, e gli strumenti finanziari di cui ai punti 1. - 2. - 3. e 4. ad esse collegate (non esistenti alla data di aggiornamento del presente Codice).

Art. 3 – Soggetti di Internal Dealing

I Soggetti Internal Dealing sono i Soggetti Rilevanti e le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti come definiti nei successivi articoli 3.1 e 3.2;

Art. 3.1 – Soggetti Rilevanti

- 1) I componenti degli organi di amministrazione e di controllo dell' Ente emittente;
- 2) i soggetti che svolgono funzioni di direzione e i dirigenti che hanno regolare accesso a informazioni privilegiate e detengono il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'Ente emittente;
- 3) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i soggetti che svolgono funzioni di direzione e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengono il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future in una società controllata, direttamente o indirettamente, dall' Ente emittente se il valore contabile della partecipazione nella predetta società controllata rappresenta più del 50% dell'attivo patrimoniale dell'emittente quotato, come risultante dall'ultimo bilancio approvato;
- 4) chiunque altro detenga una partecipazione pari almeno al 10 per cento del capitale sociale, calcolata ai sensi dell'art. 118 del Regolamento Consob n. 11971 del 14/5/1999 e successive modificazioni degli enti emittenti rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla Class;

Art. 3.2 – Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti

Sono i soggetti indicati alla lettera d) dell'art. 152 sexies Regolamento Emittenti:

1. il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei Soggetti Rilevanti;
2. le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un Soggetto Rilevante o una delle persone indicate al punto 1. sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
3. le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante o da una delle persone indicate al punto 1.;
4. le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate al punto 1.;
5. i trust costituiti a beneficio di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate al punto 1.

I Soggetti Rilevanti renderanno nota alla Persone Strettamente Legate la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime Persone sono tenute agli obblighi di comportamento e comunicazione di cui al presente Codice:

Art. 4 – Modalità e tempi di comunicazione

Ciascun soggetto rilevante di cui ai punti 1), 2) e 3) all'art. 3.1 e all'art. 3.2 comunica a CLASS, utilizzando il prospetto di cui all'allegato 6 del Decreto Legislativo n. 58/98 (ALL. 1) entro il primo giorno di borsa aperta successivo, le operazioni effettuate da lui stesso e dalle persone a lui strettamente legate come descritto dall'art. 3.2, sugli strumenti finanziari come definiti dall'art. 2 il cui importo complessivo sia superiore a 5.000 euro.

A sua volta Class comunica alla Consob ed al pubblico le informazioni ricevute entro il quinto giorno di mercato aperto successivo a quello della loro effettuazione.

I soggetti rilevanti di cui al punto 4) dell'art. 3.1 comunicano, previo accordo, le operazioni a CLASS. entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione.

A sua volta CLASS comunica alla Consob ed al pubblico le informazioni ricevute entro il successivo giorno di mercato aperto a quello del loro ricevimento.

Art. 5 – Soggetto Preposto alla ricezione delle comunicazioni

Il soggetto preposto alla ricezione ed invio alla Consob, a Borsa Italiana e al Mercato delle comunicazioni previste dal presente Codice viene definito "Soggetto Preposto".

Lo stesso viene individuato nella persona della Signora Nadia Roversi.

Le comunicazioni previste nel presente Codice potranno essere trasmesse direttamente al Soggetto Preposto via mail all'indirizzo nroversi@class.it con obbligo di verificare l'avvenuta ricezione o, in mancanza, al numero telefax 0258305537 curando di conservare la ricevuta di corretta avvenuta trasmissione,

Il Soggetto Preposto potrà comunicare direttamente agli interessati eventuali modifiche di tali recapiti.

Art. 6 – Modificazioni e Integrazioni del Codice

I Vice Presidenti Paolo Panerai e Vittorio Terrenghi, disgiuntamente tra loro, sono esplicitamente delegati a modificare, integrare ed anche abrogare il presente Codice, sostituendolo in tutto o in parte con altro dallo stesso adottato con formale disposizione scritta.

Gli stessi ne daranno notizia singolarmente ai consiglieri di amministrazione a far tempo dall'entrata in vigore delle modifiche in quanto Soggetti Rilevanti e collegialmente al consiglio di amministrazione in occasione della prima riunione successiva all'adozione di tali modifiche.

Art. 7. Inosservanza delle regole di comportamento

L'inosservanza degli obblighi e dei divieti sopra prescritti comporterà le responsabilità di cui alle vigenti Normative.